

# *Regime di contabilità semplificata*

*A cura del Dott. Giorgio Gavelli*

*Forlì, 19 gennaio 2018*

**STUDIO**  
**SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA**  
**& ASSOCIATI**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**

# Il regime di contabilità semplificata

## I punti chiave

1.	Per l'imposizione sui redditi (e anche per l'IRAP) si passa da un regime di competenza a un <b>regime</b> «improntato alla <b>cassa</b> » (nuovo art. 66 TUIR)
2.	<b>Per l'Iva non cambia nulla</b> (non va confuso questo regime con quello opzionale dell'«Iva per cassa» di cui all'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012)
3.	In merito agli <b>obblighi contabili</b> , il nuovo testo dell'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 prevede 3 diverse ipotesi <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> tenuta <b>registri Iva e registri incassi e spese</b>;</li><li><input type="checkbox"/> tenuta <b>registri Iva e</b> (solo a <b>fine anno</b>) individuazione <b>importi non pagati e non incassati</b>;</li><li><input type="checkbox"/> tenuta dei <b>solli registri Iva</b> con presunzione di incasso/pagamento nel momento di annotazione del documento (<b>SU OPZIONE TRIENNALE</b>)</li></ul>

# Il regime di contabilità semplificata

## Riepilogo regimi in vigore dal 2017

<b>Contabilità semplificata</b>	<b>CRITERIO DI CASSA «MISTA»</b>
<b>Regime dei minimi (ad esaurimento)</b>	<b>CRITERIO DI CASSA «PURA»</b>
<b>Regime Forfettario</b>	<b>CRITERIO DI CASSA «PURA»</b>
<b>Contabilità ordinaria</b>	<b>CRITERIO DI COMPETENZA</b>
<b>Regime ordinario IRI</b>	<b>CRITERIO DI COMPETENZA (dal 2018 – si spera...)</b>
<b>Contabilità professionisti</b>	<b>CRITERIO DI CASSA</b>

*Regime di contabilità semplificata*

# Il regime di contabilità semplificata

## Le caratteristiche principali del regime di contabilità semplificata

<b>Limiti (no x professionisti)</b>	<b>Ricavi anno precedente,</b> da determinare per cassa o per competenza a seconda del regime in cui si era
---	---

ATTIVITA'	LIMITE
Prestazione di servizi (D.M. 17.01.1992)	euro 400.000 *
Altre attività	euro 700.000 *
* importo da ragguagliare ad anno	
In caso di esercizio di più attività:	
Indistinta annotazione dei ricavi	Limite euro 700.000
Distinta annotazione dei ricavi	Limite attività prevalente *
* ma complessivamente entro i 700.000 euro (Risoluzione n. 293/E/2007)	

Regime di contabilità semplificata

# Il regime di contabilità semplificata

## Dalla contabilità semplificata a quella ordinaria

### Regola per opzione ordinaria

1. **Comportamento concludente** e **opzione «ex post»** in dichiarazione Iva (o quadro VO allegato alla dichiarazione dei redditi)
2. **Vincolo triennale** se si esercita l'opzione

### In caso di passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria

1. Occorre istituire il **libro giornale** (art. 14, D.P.R. n. 600/1973 e art. 2216 c.c.) e il **libro degli inventari** (art. 15, D.P.R. n. 600/1973 e art. 2217 c.c.)
2. Va redatta una **situazione patrimoniale iniziale** entro il termine della dichiarazione dei redditi – prospetto non vidimato (D.P.R. n. 689/1974 e D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003)
3. È consentito il **riporto delle perdite**
4. Eventuale opzione **IRI** (dal 2018, almeno si spera ...)
5. Inizia l'agevolazione **ACE**
6. Eventuale opzione per l'**IRAP «da bilancio»**

# Il regime di contabilità semplificata

## Passaggi di regime

**Deroga al vincolo triennale**

Passaggio tra 2016 e 2017 (non tra 2017 e 2018)

### Ipotesi di opzioni (non passaggio per obbligo) - Circolare n. 11/E/2017

2016	2017	Cosa fare
Ordinaria	Semplificata	Si revoca l'opzione anche se in ordinaria non è terminato il triennio *
Ordinaria	Ordinaria	Rinnovo tacito: non si deve fare nulla
Forfettari	Semplificata	Opzione
Forfettari	Forfettari	Rinnovo tacito: non si deve fare nulla
Minimi	Semplificata	Opzione
Semplificata	Semplificata	Non si deve fare nulla (per modo di dire.....)
Semplificata	Forfettari	Si deve revocare la scelta per la semplificata (no vincolo triennale)
Minimi	Minimi	Non si deve fare nulla
Minimi	Ordinaria	Opzione (si ritiene possibile)
Minimi	Forfettari	Revoca ritenuta possibile (senza il vincolo di 5 anni)

# Il regime di contabilità semplificata

## Passaggi di regime

2016	2017	Cosa fare
Ordinaria	Forfettari	Si deve revocare l'opzione * (ma probabilmente il triennio è obbligatorio)
Forfettari	Ordinaria	Opzione
Semplificata	Ordinaria	Opzione

\* Verificare l'eventuale opzione per l'IRAP con il metodo «del bilancio» (art. 3, D.Lgs. n. 446/1997 in luogo dell'art. 5-bis) perché vincola alla contabilità ordinaria irrevocabilmente per 3 periodi d'imposta

### Anno successivo

Tra 2017 e 2018 ritorna la permanenza triennale per chi ha optato per un regime non naturale. Tuttavia, la Circolare n. 11/E/2017 stabilisce che:

2017	2018	Cosa fare
Ordinaria	Semplificata	Possibile la revoca dall'ordinaria anche prima del triennio *

\* Verificare l'eventuale opzione per l'IRAP con il metodo «del bilancio» (art. 3, D.Lgs. n. 446/1997 in luogo dell'art. 5-bis) perché vincola alla contabilità ordinaria irrevocabilmente per 3 periodi d'imposta

# Il regime di contabilità semplificata

## Cassa o competenza?

Le modalità con cui i vari componenti concorrono a formare il reddito di periodo

<i>Componente reddituale</i>	<i>Modalità di partecipazione al reddito</i>
<b>Ricavi, dividendi e altri proventi</b>	<b>PRINCIPIO DI CASSA</b> (artt. 85 e 89 TUIR)
<b>Affitti attivi («immobili patrimonio»)</b>	<b>CRITERIO DI COMPETENZA</b> (art. 90 TUIR) <b>Attenzione!</b> La Circolare n. 11/E non esamina tutti gli altri proventi immobiliari (es.: quelli degli immobili strumentali per natura locati o gli affitti di «immobili merce»): trattandosi di “ricavi” dovrebbero rientrare nel <b>criterio di cassa</b>
<b>Spese per acquisto merci destinate alla rivendita ed altre spese “caratteristiche”</b>	<b>PRINCIPIO DI CASSA</b> (es.: le spese per i beni impiegati nel processo produttivo, per i beni incorporati nei servizi, le utenze, l’acquisto di materiali di consumo, le spese condominiali, le imposte comunali deducibili, le spese per assicurazioni e gli interessi passivi)
<b>Spese per servizi diversi</b>	<b>PRINCIPIO DI CASSA</b> (tenuta della contabilità, consulenze legali, provvigioni passive, trasporti relativi alle vendite, fitti passivi, etc.) Non sono trattati né dalla norma né dalla Circolare n. 11/E/2017, ma si ritiene che debbano seguire questo principio

# Il regime di contabilità semplificata

## Cassa o competenza?

Le modalità con cui i vari componenti concorrono a formare il reddito di periodo

<i>Componente reddituale</i>	<i>Modalità di partecipazione al reddito</i>
<p><b>Ammortamenti e canoni di leasing (compreso maxicanone)</b></p>	<p><b>CRITERIO DI COMPETENZA</b>            (l'art. 66, comma 2, rinvia a artt. 102 e 103 TUIR)            A stretto rigore, il rinvio non riguarderebbe i leasing, ma la Circolare n. 8/E/2017 e la successiva n. 11/E/2017 sono a favore</p>
<p><b>Spese per prestazioni di lavoro (compreso TFR) e oneri di utilità sociale</b></p>	<p><b>CRITERIO DI COMPETENZA</b>            (l'art. 66, comma 3 del TUIR rinvia agli artt. 95 e 100 TUIR)</p>
<p><b>Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e perdite su crediti</b></p>	<p><b>CRITERIO DI COMPETENZA</b> (artt. 86, 88 e 101 TUIR)            Vale anche in caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 57).  <b>Eccezione:</b> le sopravvenienze relative a componenti che hanno concorso al reddito secondo il <b>criterio di cassa</b></p>

# Il regime di contabilità semplificata

## Cassa o competenza?

Le modalità con cui i vari componenti concorrono a formare il reddito di periodo

*Componente reddituale*

*Modalità di partecipazione al reddito*

**Redditi determinati  
forfettariamente**

**CRITERIO DI COMPETENZA**

per attività di allevamento (art. 56, comma 5)  
e per altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis.

**PRINCIPIO DI CASSA**

per ricavi da attività di agriturismo e da altre attività che forfettizzano  
il reddito in base ad una percentuale sui ricavi conseguiti

**Spese relative a più  
esercizi**

**CRITERIO DI COMPETENZA** se di natura pluriennale  
(come le spese di impianto e i costi di sviluppo)

**PRINCIPIO DI CASSA**

se deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento  
(come le spese di pubblicità, di ricerca o di rappresentanza),  
con gli eventuali limiti dell'articolo 108.

**Interessi di mora,  
compensi amministratori,  
contributi associativi e  
spese di manutenzione**

**PRINCIPIO DI CASSA** (artt. 109, comma 7 e 99, comma 3, TUIR)

**Attenzione!!!** Si deducono per cassa anche le spese di  
manutenzione, **ma** si applicano i limiti previsti  
dall'art. 102, comma 6, TUIR (5% del costo dei beni).

# Il regime di contabilità semplificata

## Cassa o competenza?

Le modalità con cui i vari componenti concorrono a formare il reddito di periodo

<i>Componente reddituale</i>	<i>Modalità di partecipazione al reddito</i>
<b>Rimanenze iniziali e finali di beni e di servizi (anche ultrannuali)</b>	<b>NON HANNO RILEVANZA</b> ad eccezione delle rimanenze iniziali del 2016 (o del primo anno di passaggio in semplificata), le quali si deducono per intero
<b>Ratei e risconti</b>	<b>NON HANNO RILEVANZA</b> come le fatture da ricevere e da emettere ed altri componenti patrimoniali strettamente riferiti al principio di “competenza pura”.

Da notare che la **base imponibile IRAP** è determinata con gli stessi criteri (art. 5-bis, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997)

# Il regime di contabilità semplificata

## Cosa si intende per «cassa»?

Componenti tassati/dedotti  
per cassa

Momento rilevante

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Prassi
Assegni bancari o circolari	Materiale consegna dell'assegno	Circolare n. 38/E/2010 Risoluzione n. 138/E/2009
Bonifici ricevuti	Data dell'accredito	Circolare n. 38/E/2010
Bonifici effettuati	Uscita del denaro	Circolare n. 38/E/2010
Carta di credito o bancomat	<input type="checkbox"/> Per l'utilizzatore: momento di utilizzo della carta <input type="checkbox"/> Per il beneficiario: data dell'accredito	Risoluzione n. 77/E/2007
Ricevuta bancaria: «clausola SBF»	Data di pagamento	Circolare n. 44/E/2012
Ricevuta bancaria: clausola «al dopo incasso»	Data di accredito	Circolare n. 44/E/2012

N.B.: in regime di cassa **rilevano anche gli acconti** (se relativi a componenti che rilevano «per cassa»)

# Il regime di contabilità semplificata

## Le caratteristiche principali del regime di contabilità semplificata

### Rimanenze

«A regime» sono irrilevanti (anche ai fini IRAP)

Le rimanenze finali che hanno concorso al reddito nel 2016 sono portate integralmente in deduzione nel 2017 (art. 1, comma 18, legge n. 232/2016)



### Osservazioni

Problema «presumibile perdita 2017» (non riportabile a nuovo) ancora da risolvere

È norma valida per ogni passaggio da semplificata a ordinaria

L'irrilevanza si estende ai calcoli per le società di comodo

Come fare per gli studi di settore e i nuovi ISA?

E per gli accertamenti?

# Il regime di contabilità semplificata

## Le caratteristiche principali del regime di contabilità semplificata

Come sarebbe possibile rimediare al problema rimanenze?	
<b>Ipotesi 1</b>	<b>Consentire</b> ai <b>semplificati</b> il <b>riporto delle perdite</b> , almeno per la quota derivante dalle rimanenze finali 2016 (ma come collegare i due importi?)
<b>Ipotesi 2</b>	Applicare la norma dettata a suo tempo per il passaggio al regime dei minimi (art. 4, D.M. 2.01.2008), secondo cui le <b>giacenze finali</b> dell'ultimo periodo in cui era applicabile il principio di competenza vengono <b>portate a decurtazione dei ricavi</b> dei periodi d'imposta successivi fino a loro azzeramento

# Il regime di contabilità semplificata

## Le caratteristiche principali del regime di contabilità semplificata

### Rimanenze

Se si ritorna in ordinaria, si fa l'inventario per la situazione patrimoniale di cui al D.P.R. n. 689/1974, **MA**:

le rimanenze finali che già hanno determinato un costo (pagate)

**NON RILEVANO PIU'**

le rimanenze finali che ancora non hanno determinato un costo (non pagate)

**RILEVANO COME RIMANENZE FINALI AL COSTO MEDIO**

Disallineamento da ripianare nella situazione patrimoniale

## Le tre alternative contabili

### METODO 1

Tenuta dei registri Iva e registri cronologici incassi e pagamenti  
(art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973)

Secondo la norma, il **registro incassi** è **diverso** da quello dei **pagamenti**

Gli incassi e pagamenti vanno **registrati entro 60 gg**  
dal **momento rilevante** (art. 22, D.P.R. n. 600/1973)

Gli altri componenti reddituali (ammortamenti, TFR, etc.) sono annotati nei **registri obbligatori** entro il **termine** della **dichiarazione dei redditi**

Metodo  
pressoché  
impossibile  
da applicare  
per:

1. chi vende al minuto (generalità controparte?)
2. i soggetti che determinano l'Iva in un momento successivo all'emissione della fattura (regime del margine, agenzie di viaggio, etc.), i quali opteranno per il metodo n. 3 (Circolare n. 11/E/2017)

I soggetti 1 e 2 non applicheranno questo metodo

# Il regime di contabilità semplificata

## Le tre alternative contabili

### METODO 2

Tenuta dei registri Iva e, a fine periodo, indicazione dei mancati incassi e pagamenti (distinti per fattura) (art. 18, comma 4, D.P.R. n. 600/1973)

**Operazioni non soggette ad Iva** (es.: pagamento del premio dell'assicurazione o del canone di locazione immobiliare ad un privato, ammortamenti, etc.) vanno indicate **separatamente nei registri Iva**

Quando?

**entro 60 gg** dall'incasso/pagamento, se rilevanti **per cassa**

**entro** il termine della **dichiarazione dei redditi**, se rilevanti **per competenza** (es.: ammortamenti)

Le «operazioni sospese di fine periodo»

quando vengono incassate/pagate, va fatta una **annotazione separata** sui registri IVA **entro 60 gg**

Le fatture di acquisto

vanno **registrate entro 60 gg** dal pagamento e con riferimento al medesimo esercizio

# Il regime di contabilità semplificata

## Le tre alternative contabili

### METODO 2

Tenuta dei registri Iva e, a fine periodo, indicazione dei mancati incassi e pagamenti (distinti per fattura) (art. 18, comma 4, D.P.R. n. 600/1973)

Mancati incassi/pagamenti di fine periodo	vanno rilevati <b>entro</b> il termine di <b>presentazione</b> della <b>dichiarazione</b>
Metodo assai difficile da applicare per:	i soggetti che <b>determinano l'Iva</b> in un <b>momento successivo</b> a quello di <b>emissione della fattura</b> (regime del margine, agenzie di viaggio, etc.), i quali opereranno per il metodo n. 3 (Circolare n. 11/E/2017)
Metodo «naturale» per:	chi <b>non è obbligato</b> a tenere i <b>registri Iva</b> : tabaccai, librai, edicolanti, etc. (regime «monofase» con Iva assolta a monte): terranno i registri incassi e pagamenti integrati con gli altri componenti reddituali entro il termine della dichiarazione. Se effettuano anche operazioni Iva, annotano tutti nei registri Iva. Circolare n. 11/E/2017: questi soggetti possono ancora annotare incassi e pagamenti in modo indistinto (vecchio comma 3, art. 18, D.P.R. n. 600/1973)

# Il regime di contabilità semplificata

## Le tre alternative contabili

### METODO 3

Tenuta dei soli registri Iva con presunzione di incasso o pagamento  
(art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973)

**Regime opzionale** con **vincolo triennale** (quadro VO «ex post»)

Annotazione incassi e pagamenti

**NO** (non servono)

Annotazione operazioni non soggette ad Iva  
(ammortamenti, TFR, etc.)

**SI'** (entro i termini per la dichiarazione)

Data registrazione

**data di incasso o data di pagamento**

Con il **D.L. n. 50/2017** è stato fortemente **ridotto il termine di registrazione**  
ai fini della **detrazione Iva sulle fatture d'acquisto**:

**Termine  
per la detrazione**

(art. 19, D.P.R. n. 633/1972)

il diritto sorge con l'esigibilità dell'imposta (deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto)

**Termine  
per la registrazione**

(art. 25, D.P.R. n. 633/1972)

Anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di ricezione **e con riferimento al medesimo anno**

Da valutare dopo queste novità come trattare le fatture di dicembre pervenute in gennaio

# Il regime di contabilità semplificata

## Le tre alternative contabili

### METODO 3

Tenuta dei soli registri Iva con presunzione di incasso o pagamento  
(art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973)

**Opzione** pressoché d'obbligo per i soggetti che **emettono fattura senza scorporare l'Iva dovuta**, calcolata in un momento successivo (regime del margine, agenzie di viaggio)

Metodo

- svantaggiato, per chi incassa con molto ritardo
- «normale» per chi vende al dettaglio

Chi ha gli **aggi**  
(monopolio, valori bollati, etc.)

continua a seguire il Decreto 8.02.2011,  
rilevando in contabilità gli aggi  
in un'unica registrazione riassuntiva  
entro il 31 gennaio dell'anno successivo.  
Ai fini reddituali,  
tali incassi rileveranno per intero nell'anno precedente  
(si tratta di un «metodo 1» corretto)

# Il regime di contabilità semplificata

## Le tre alternative contabili

### Perdite su crediti

#### Sistema contabile: METODO 1 e METODO 2

- Le perdite su crediti hanno senso solo se ci sono:
- ricavi** di anni precedenti (imputati per competenza) che **non** vengono **incassati**
  - componenti positivi** imputati **per competenza** (es. plusvalenze da cessione cespiti) ma che non vengono incassati

#### Sistema contabile: METODO 3

Le perdite su crediti servono a **stornare** un **ricavo contabilizzato** alla data di emissione della fattura ma a cui **non è seguito** alcun **incasso**

# Il regime di contabilità semplificata

## Le variabili per la decisione

Considerazioni	
1.	Chi sono i <b>clienti</b> (privati, soggetti con partita Iva, enti pubblici, etc.) e con quali <b>tempistiche pagano</b> ?
2.	Le <b>rimanenze</b> sono significative? Che effetti avranno sugli ISA?
3.	Mi conviene operare «per cassa» o «per competenza»?
4.	Quanto mi costa in più tenere la contabilità ordinaria?
5.	Quale dei 3 <b>regimi contabili</b> scegliere, se opto per la semplificata?

# Passaggio da criterio di competenza a criterio di cassa

# Da criterio di competenza a criterio di cassa

## Le sistemazioni extracontabili per chi ha mantenuto nel 2017 il regime di contabilità semplificata (\*) (art. 1, comma 19, legge n. 232/2016)

SITUAZIONE	Senza opzione art. 18, commi 2-4, D.P.R. n. 600/1973	Con opzione art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Acquisto merci effettuato nel 2016 ma con pagamento avvenuto nel 2017	L'importo dell'acquisto ha già concorso al reddito nel 2016 come rimanenze finali e viene stornato nel 2017 come rimanenze iniziali, ma il costo di acquisto è già stato imputato per competenza, per cui il pagamento non ha rilievo e non va considerato come costo	La fattura di acquisto è stata presumibilmente già registrata nel 2016, per cui non occorre fare nulla. Se registrata nel 2017 l'importo non costituisce costo d'acquisto
Merci consegnate nel 2016 ma incassate nel 2017	L'importo ha già concorso al reddito come ricavo di vendita, per cui l'incasso non ha rilevanza	La fattura è già stata registrata nel 2016, per cui non occorre fare nulla. Se registrata nel 2017 l'importo non costituisce ricavo
Provvigioni attive maturate nell'anno 2016 ma incassate nel 2017 o successivamente	Gli importi hanno già concorso al reddito, quindi non rileveranno più anche se incassati	La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un ricavo imponibile

\* La Circolare n. 11/E/2017 indica l'opportunità di dettagliare queste sistemazioni reddituali in un prospetto utile in caso di verifica

# Da criterio di competenza a criterio di cassa

**Le sistemazioni extracontabili per chi ha mantenuto nel 2017 il regime di contabilità semplificata (\*)  
(art. 1, comma 19, legge n. 232/2016)**

<b>SITUAZIONE</b>	<b>Senza opzione art. 18, commi 2-4, D.P.R. n. 600/1973</b>	<b>Con opzione art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973</b>
Provvigioni passive maturate nell'anno 2016 ma pagate nel 2017 o successivamente	Gli importi hanno già concorso al reddito, quindi non rileveranno più anche se pagati	La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un costo deducibile
Servizi ricevuti (e conclusi) nel 2016 e pagati nel 2017 o successivamente	Gli importi hanno già partecipato al reddito come costo, per cui il pagamento non ha rilievo	La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un costo deducibile
Servizi resi (e conclusi) nel 2016 ma incassati nel 2017 o successivamente	Hanno già partecipato al reddito come ricavo, per cui l'incasso non ha rilievo	La registrazione della fattura non comporta la rilevazione di un ricavo imponibile

**\* La Circolare n. 11/E/2017 indica l'opportunità di dettagliare queste sistemazioni reddituali in un prospetto utile in caso di verifica**

# Da criterio di competenza a criterio di cassa

**Le sistemazioni extracontabili per chi ha mantenuto nel 2017 il regime di contabilità semplificata (\*)  
(art. 1, comma 19, legge n. 232/2016)**

SITUAZIONE	Senza opzione art. 18, commi 2-4, D.P.R. n. 600/1973	Con opzione art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Operazioni «a cavallo» tra 2016 e anni successivi (assicurazione o affitto pagati anticipatamente, servizi continuativi con pagamento posticipato, etc.)	Tramite ratei e risconti si è già impostata la corretta competenza nel 2016, per cui il regime di cassa 2017 va corretto, stornando dal reddito o imputando al medesimo la quota già rilevata nel 2016	La registrazione della fattura (o del documento equipollente) ai fini reddituali comporta una correzione stornando dal reddito o imputando al medesimo la quota già rilevata nel 2016
Acconti ricevuti per prestazioni non rese o merci non consegnate entro il 2016	Non hanno partecipato al reddito del 2016 per competenza, per cui devono partecipare al reddito nel 2017 (o nell'anno del saldo) per l'intero importo, comprensivo dell'acconto	La registrazione della fattura di saldo non è sufficiente e va integrata ai fini reddituali dell'importo dell'acconto già fatturato
Acconti versati per prestazioni non rese o merci non ricevute entro il 2016	Non hanno partecipato al reddito del 2016 per competenza, per cui devono partecipare al reddito 2017 (o nell'anno del saldo) per l'intero importo, comprensivo dell'acconto	La registrazione della fattura di saldo non è sufficiente e va integrata ai fini reddituali dell'importo dell'acconto già fatturato

\* La Circolare n. 11/E/2017 indica l'opportunità di dettagliare queste sistemazioni reddituali in un prospetto utile in caso di verifica